

Oggetto: Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. Delibera Regione Emilia Romagna n.156 del 4 marzo 2008 Definizione degli interventi con particolare riferimento al rifacimento dell'intonaco esterno

Considerato il quesito inoltrato in data 03.11.2008 dal Collegio dei geometri della Provincia di Modena, congiuntamente alla Commissione Territoriale Terre d'Argine del Collegio Geometri di Modena, in merito al tema del rifacimento degli intonaci in relazione all'Atto d'indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico deliberato dalla Regione Emilia Romagna il 4 marzo 2008, in vigore dal 1° luglio 2008;

Vista la necessità di dare risposta giungendo ad una versione condivisa, almeno nell'ambito dell'Unione Terre d'Argine, della definizione degli interventi di "manutenzione straordinaria" e di conseguenza dell'applicazione della normativa;

Preso atto delle considerazioni e valutazioni scaturite dalle riunioni del "Gruppo Tecnico" formato dai Responsabili dello Sportello Unico per Edilizia di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera;

Sentito il parere della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine che ha condiviso l'interpretazione normativa sottoesposta;

Considerate in ogni caso le limitazioni all'applicazione dei requisiti di rendimento energetico ai sensi di DGR 156/2008 negli edifici vincolati dal D. Lgs 42/94, per quelli di valore storico architettonico, o storico-culturale quando il rispetto delle prescrizioni comporterebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

Visto l'Atto d'indirizzo di cui alla DGR 156/2008, dove si precisa che sono assoggettati ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici gli interventi di "manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio" (Punto 3.1 c) e, all'Allegato 2, punto 2, del medesimo Atto si dettaglia: "*Nei casi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria previsti al punto 3.1 lettera c) del presente atto consistenti in opere che prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica...*";

Visto l'Allegato "1" del D. Lgs 192/2005, punto 2 dove si dettaglia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** quale opera che prevede il "rifacimento di pareti esterne, d'intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture";

SI DETERMINA

che il **RIFACIMENTO TOTALE DI INTONACI** (anche con ispessimento per caratteristiche termoisolanti del materiale di finitura e/o con ispessimento per interposizione di altri materiali ai fini della realizzazione di cappotto esterno termoisolante) è **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**: è assoggettato a **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ**, quindi ai controlli a campione di cui all'art.11 della L.R. 31/2002; **SUSSISTE L'OBBLIGO DI ADEGUARSI ALLA NORMATIVA NAZIONALE/REGIONALE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**;

il tecnico deve dichiarare la conformità dell'intervento alle norme di cui alla DGR 156/2008 (Rispetto del valore di Trasmissanza termica (U) delle strutture opache verticali).

che il **RIFACIMENTO PARZIALE DI INTONACI** è **MANUTENZIONE ORDINARIA**: è pertanto **ATTIVITÀ LIBERA** (ad eccezione dei casi di immobili vincolati, o di interesse storico-testimoniale o in Centro Storico).

In questo caso non sussiste l'obbligo di adeguarsi alla normativa nazionale/regionale in materia di riqualificazione energetica degli edifici, non è assoggettata ad alcun controllo/verifica da parte della P.A.

Si dispone inoltre, analogamente, che gli interventi di **IMPERMEABILIZZAZIONE** e/o di **COIBENTAZIONE TOTALE SOTTOSTANTI IL MANTO DELLE COPERTURE** (intervento eseguito all'esterno alla struttura portante del tetto) così come il **RIFACIMENTO STRUTTURALE DEL TETTO** (rifacimento/sostituzione della struttura portante della copertura), sono interventi di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**: sono assoggettati a **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ**, quindi ai controlli a campione di cui all'art.11 della L.R. 31/2002; **SUSSISTE L'OBBLIGO DI ADEGUARSI ALLA NORMATIVA NAZIONALE/REGIONALE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**; il tecnico deve dichiarare la conformità dell'intervento alle norme di cui alla DGR 156/2008 (Rispetto del valore di Trasmissanza termica (U) delle strutture opache orizzontali o inclinate).

Carpi li 19.03.2009

IL GRUPPO TECNICO DEI COMUNI DI
CARPI-SOLIERA-CAMPOGALLIANO-NOVI DI MODENA
Geom. Scarano Giuseppe
